



Lombarda Vita S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

ASSICURAZIONE MULTIRAMO A VITA INTERA A PREMIO UNICO
E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

Lombarda Vita Twin Selection

SET INFORMATIVO composto da:

- Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)

- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario

- Modulo di proposta

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari



Assicurazione multiramo a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Lombarda Vita S.p.A.

Prodotto: Lombarda Vita Twin Selection

Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lombarda Vita S.p.A, Corso Martiri della Libertà, 13 – 25122 Brescia; Tel. 0458391111; Sito internet: www.lombardavita.it; E-mail: informazioni@lombardavita.it; PEC: lombardavita@pec.gruppocattolica.it.

Lombarda Vita S.p.A. è una Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Brescia 03571340177. Lombarda Vita S.p.A., con Direzione Operativa in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con il provvedimento ISVAP n. 1781 del 29 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 34 del 10 febbraio 2001 ed è iscritta all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00138.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 312 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 185 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 40 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 111 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 50 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 422 milioni di euro **(b)**;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 422 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,80 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.lombardavita.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Lombarda Vita Twin Selection è un'assicurazione a vita intera, a premio unico e premi unici aggiuntivi, con prestazioni legate al valore delle quote di un Fondo Interno denominato "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" e al rendimento di una Gestione Separata denominata "FONDO SICURO", con prestazione addizionale per il caso di morte.

Il prodotto offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso le 8 Allocazioni Predefinite proposte dalla Compagnia.

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Capitale in caso di morte dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

1. il capitale complessivo, come di seguito definito;
2. l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito in tabella, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	10,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	5,00%	50.000,00
Da 50 a 59 anni	2,00%	50.000,00
Da 60 a 69 anni	1,00%	50.000,00
Da 70 e oltre	0,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età prevista in tabella, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario);
- il capitale rivalutato nella Gestione Separata alla data di decesso dell'Assicurato, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso.

OPZIONI CONTRATTUALI

Take Profit (relativamente al fondo interno)

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere l'attivazione dell'Opzione "Take Profit" che prevede annualmente uno Switch Automatico ("Take Profit") finalizzato al consolidamento verso la Gestione Separata dell'eventuale plusvalenza, qualora questa sia uguale o superiore ad un 10%, realizzata in un anno solare dal Fondo Interno.

Decumulo Finanziario

Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto il Contraente può chiedere l'attivazione dell'Opzione "Decumulo Finanziario" che prevede, in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze previste, il pagamento di una prestazione periodica di ammontare predeterminato al Contraente, prelevata a titolo di riscatto parziale programmato dal capitale complessivo. L'importo e la periodicità vengono indicate dal Contraente al momento dell'attivazione dell'opzione.

Conversione in rendita

Il Contraente può, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, richiedere la liquidazione del valore di riscatto totale maturato in una unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere l'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

L'importo della rendita sarà determinato in base ai coefficienti di conversione in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

1. la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
2. la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
3. la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Switch

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è sempre prevista, durante la vita del contratto, la facoltà del Contraente di riallocare il proprio portafoglio scegliendo una delle Allocazioni Predefinite a disposizione. In tal caso verranno effettuate operazioni di switch tra il capitale maturato nella Gestione Separata e le Quote possedute nel Fondo Interno, nel rispetto delle nuove percentuali di ripartizione previste dall'Allocazione Predefinita prescelta.

Tale facoltà è consentita tre sole volte per ogni anno di contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove Allocazioni Predefinite o nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore delle nuove Allocazioni Predefinite e dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Il valore unitario della quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato sul sito internet della Compagnia: www.lombardavita.it.

Il regolamento della gestione interna separata "FONDO SICURO" è disponibile sul sito internet della Compagnia:



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Limitazioni della garanzia: il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale complessivo qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato senza la limitazione sopra indicata.



Ci sono limiti di copertura?

Condizioni di carenza: qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato corrisposto è solamente il capitale complessivo.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata.

In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l'importo addizionale, senza la limitazione sopra indicata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
 - in presenza di testamento:
 - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
 - in assenza di testamento:
 - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di

	<p>modificazioni della polizza stessa.</p> <p><u>La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).</u></p> <p><u>Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.</u></p> <p>Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.</p> <p>Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in uno stato estero. <p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.</p> <p>Erogazione della prestazione:</p> <p>La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 giorni in caso di recesso e decesso; • entro 20 giorni in caso di riscatto; <p>dalla ricezione della documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.</p> <p>In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 giorni in caso di recesso e decesso; • entro 20 giorni in caso di riscatto; <p>dalla ricezione di detta documentazione completa, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia.</p> <p>Il pagamento delle prestazioni in forma di Riscatti Parziali Programmati derivanti dall'eventuale scelta dell'opzione "Decumulo Finanziario" avviene entro i 20 giorni successivi alle relative ricorrenze previste. Decorso tale termine la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:</p> <p>A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. <p>B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 15.000,00 Euro. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata FONDO SICURO – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Lombarda Vita Twin Selection”, dandone comunicazione al Contraente.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "FONDO SICURO", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio, è investito in Quote del Fondo Interno e nella Gestione Separata, secondo le percentuali di ripartizione previste dall'Allocazione Predefinita prescelta dal Contraente.

Il pagamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l'Intermediario, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote del Fondo Interno previsto dal presente contratto e nella Gestione Interna Separata, secondo le percentuali di ripartizione del premio investito previste dalle Allocazioni Predefinite proposte dalla Compagnia e riportate nella tabella seguente. Pertanto, i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

Allocazioni Predefinite	Percentuale del premio investita nella Gestione Separata	Percentuale del premio investita nel Fondo Interno
A	10%	90%
B	20%	80%
C	30%	70%
D	40%	60%
E	50%	50%
F	60%	40%
G	70%	30%
H	80%	20%

La scelta dell'Allocazione Predefinita è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento.

Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento della sottoscrizione del premio unico iniziale o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, tramite l'indicazione dell'Allocazione Predefinita scelta.

Durante la vita del contratto, o in caso di versamenti aggiuntivi, non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originariamente prescelta.

È importante che il Contraente – nella scelta dell'Allocazione Predefinita più rispondente alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie del Fondo Interno ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento di ciascuna combinazione.

Rimborso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse;

	<ul style="list-style-type: none"> • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio. <p><u>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</u></p>
Sconti	Per questo prodotto non sono previsti sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto è a vita intera, pertanto non è prevista una scadenza ma la durata è pari alla vita dell'Assicurato.</p> <p><u>Il Contraente e l'Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.</u></p>
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non è prevista la revoca del contratto.
Recesso	<p><u>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.</u></p> <p>La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio. <p><u>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</u></p>
Risoluzione	Non è prevista la risoluzione da parte del Contraente attraverso la sospensione del pagamento del premio.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti che intendono differenziare il loro investimento in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, realizzando un portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con le proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative. L'investimento sulla componente legata al Fondo Interno è indicato a clienti capaci di sostenere eventuali perdite e disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti vantaggiosi.

La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto varia comunque a seconda della combinazione fra le opzioni finanziarie sottoscrivibili (Allocazioni Predefinite) e del relativo indicatore di rischio.

Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento (Allocazioni Predefinite).

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

I costi a carico del contraente sono:

Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono

variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Nel corso del 1° anno	1,50%
Nel corso del 2° anno	1,00%
Nel corso del 3° anno	0,50%
Trascorsi 3 anni	Non sono previsti costi

Il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

Costi per l'erogazione della rendita

Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.

Rateazione della rendita	Costo per il pagamento della rendita
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

Costi di switch tra Allocazioni Predefinite, Take Profit e Decumulo Finanziario

Non sono previsti costi.

Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo:

Tipo costo	Premio	Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
a) Costi gravanti sul premio:	Minore di 100.000,00 Euro	2,80%	75,00%
a) Costi gravanti sul premio:	Maggiore o uguale a 100.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro	1,80%	69,44%
a) Costi gravanti sul premio:	Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro	1,20%	70,83%
a) Costi gravanti sul premio:	Maggiore o uguale a 500.000,00 Euro	0,80%	68,75%
b) Costi per riscatto:	-	Variabili	0,00%
c) Costi gravanti sul Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" - Commissioni di gestione:	-	1,60%	56,25%
d) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata "FONDO SICURO":	-	1,30%	46,15%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Con il presente contratto:

Per la parte investita nel Fondo Interno

- il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;
- la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nel Fondo Interno non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
- in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.

Per la parte investita nella Gestione Separata

- la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a e 25a ricorrenza annuale del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
- in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a o 25a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Ne consegue che a carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di recesso inferiore al premio versato.

Con riferimento alle modalità di rivalutazione:

Valore della Quota (relativo al Fondo Interno)

La Compagnia determina giornalmente il valore unitario della Quota del fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER".

Il valore unitario della Quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio del fondo interno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)

Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "FONDO SICURO", separata dalle altre attività della Compagnia.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "FONDO SICURO" diminuito dell'1,30% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "FONDO SICURO", il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a e 25a ricorrenza annuale del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;

fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in Gestione Separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi gravanti direttamente sul Contraente, comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<p>Valori di riscatto e riduzione</p>	<p>Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.</p> <p>Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capitale rivalutato nella Gestione Separata fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto; • controvalore delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto. <p><u>Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata</u>, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a o 25a ricorrenza annuale del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.</p> <p><u>Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a o 25a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.</u></p> <p>La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente.</p> <p><u>Relativamente al capitale investito nel Fondo Interno</u>, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno.</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>la somma tra il controvalore delle Quote da riscattate dal Fondo Interno ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata non sia inferiore a 2.500,00 Euro;</u> 2. <u>la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 10.000,00 Euro;</u> 3. <u>il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno sia compreso tra il 20% e il 90% del valore complessivo di polizza.</u> <p><u>Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.</u></p> <p>Al fine di mantenere la composizione di investimento del portafoglio, il riscatto parziale avviene in misura proporzionale sulle componenti sottostanti la polizza. Il valore residuo, quindi, mantiene la composizione di investimento fra le componenti in quel momento vigente.</p> <p>In alternativa, il Contraente ha comunque la facoltà di indicare nella propria richiesta la quota del capitale investito nella Gestione Separata e/o nel Fondo Interno per la quale intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sulla componente relativa al Fondo Interno di cui al precedente punto 3.</p> <p>Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Lombarda Vita S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013711, Fax 0459698100, E-mail informazioni@lombardavita.it.</p> <p>La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo</p>

di risoluzione delle controversie	rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
--	--

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.</p> <p>Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>prestazione erogata in forma di capitale</i>: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • <i>prestazione erogata in forma di rendita</i>: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. <p>In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".</p> <p>L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.</p> <p>Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.</p> <p>L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.</p>

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Lombarda Vita S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Lombarda Vita – Twin Selection

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MULTIRAMO A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

INDICE

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 1 Prestazioni assicurative	3
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO	3
Art. 2 Modalità di perfezionamento del contratto	3
Art. 3 Revoca della proposta	4
Art. 4 Diritto di recesso del Contraente	4
Art. 5 Conflitto di interesse	4
SEZIONE III – DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE.	4
Art. 6 Dichiarazioni sul proprio stato di salute	4
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	5
Art. 8 Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze	5
SEZIONE IV – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE	6
Art. 9 Modalità di pagamento del premio	6
Art. 10 Costi	7
Art. 11 Requisiti soggettivi	9
SEZIONE V – PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	9
Art. 12 Capitale in caso di morte dell'Assicurato	9
Art. 13 Scelta dell'Allocazione Predefinita	10
Art. 14 Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale	10
Art. 14.1 Valore della Quota (relativo al Fondo Interno)	10
Art. 14.2 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)	11
Art. 15 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata	12
Art. 15.1 Modalità di conversione del premio in Quote	12
Art. 15.2 Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata	13
Art. 16 Operazioni di trasferimento (switch)	13
SEZIONE VI – DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE	13
Art. 17 Diritto di riscatto	13
Art. 17.1 Modalità di riscatto alle ricorrenze quinquennali del contratto	15
Art. 18 Modalità di erogazione del valore di riscatto totale e Opzione di conversione in rendita	15
Art. 19 Opzioni contrattuali	15
Art. 19.1 Opzione "Take Profit"	15
Art. 19.2 Opzione "Decumulo Finanziario"	16

Art. 20 Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative	17
Art. 21 Norme a favore del Contraente	18
SEZIONE VII – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI	19
Art. 22 Beneficiari delle prestazioni	19
SEZIONE VIII – LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI, FISCALITA’	19
Art. 23 Imposte e tasse	19
Art. 24 Foro competente	20
Art. 25 Variazioni contrattuali e comunicazioni in caso di perdite	20
Art. 26 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni	20
Art. 27 Comunicazione del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia	20
Art. 28 Prescrizione	21
Art. 29 Legge applicabile al contratto	21
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER”	22
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Fondo Sicuro”	28
GLOSSARIO	31

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 – Prestazioni assicurative.

Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.

A fronte delle prestazioni assicurate e in base a quanto previsto all'Art. 9, per la decorrenza del contratto, **è dovuto dal Contraente il versamento di un premio unico** fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto; trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 17.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto si incrementano in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi e sono collegate all'andamento del valore delle Quote di un Fondo Interno, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente il Fondo Interno, si rimanda al Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

Con il presente contratto di assicurazione:

- **per la parte investita nel Fondo Interno:**
 - a) **il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;**
 - b) **la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nel Fondo Interno non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;**
 - c) **in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.**
- **per la parte investita nella Gestione Separata:**
 - a) **la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:**
 - **in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a e 25^a ricorrenza annuale del contratto;**
 - **in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;**
 - b) **in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a o 25^a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.**

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, **fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8**, senza limiti territoriali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1926 cod. civ. sul cambiamento di professione dell'Assicurato.

SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si ritiene concluso dalle ore zero del primo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente **a condizione che il medesimo corrisponda il premio convenuto.**

Il contratto produce i propri effetti (data di decorrenza) **il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della proposta.** Qualora il giorno di riferimento per la decorrenza coincida con un giorno di borsa chiusa, il contratto avrà effetto il primo giorno di borsa aperta successivo.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli **obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019**, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Lettera di conferma

Nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:

- l'ammontare del premio lordo versato;
- l'ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite.

Nel caso di versamenti di premi unici aggiuntivi, la Compagnia farà pervenire analogo comunicazione scritta di conferma di investimento del premio entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del versamento.

Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: Lombarda Vita S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013711, Fax 0459698100 – Email informazioni@lombardavita.it.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Non prevista.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 15.1;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) l).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 – Conflitto di interesse.

La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet www.lombardavita.it.

La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

SEZIONE III) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE

Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella E di cui all'Art. 12, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 12 a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 12, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 8 – Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze.

A. LIMITAZIONI

Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui al successivo Art. 12 a) qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 12, senza la limitazione sopra indicata.

B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al successivo Art. 12 a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 12, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all'Art. 12 a).

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 12, senza la limitazione sopra indicata.

SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 9 – Modalità di pagamento del premio.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico **di importo non inferiore a 15.000,00 Euro.**

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi **di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.**

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata FONDO SICURO – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Lombarda Vita Twin Selection", dandone comunicazione al Contraente.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, **non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro.**

Inoltre per tutta la durata contrattuale **non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro** il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "FONDO SICURO", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Alla decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), è investito in Quote del Fondo Interno e nella Gestione Separata, secondo le percentuali di ripartizione previste dall'Allocazione Predefinita prescelta dal Contraente fra quelle indicate al successivo Art. 13.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 15.

Il pagamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l'Intermediario, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Esempio:

Premio unico versato: € 50.000,00

Premio aggiuntivo versato: € 10.000,00

Riscatto parziale: € 20.000,00, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 19.400,00*

Cumulo premi netti: € 50.000,00 + € 10.000,00 - € 19.400,00 = € 280.600,00

*ipotesi puramente esemplificativa

Art. 10 – Costi.

a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale e ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nella successiva Tabella A.

Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Tabella A

Premio	Costi gravanti sul premio
Minore di 100.000,00 Euro	2,80%
Maggiore o uguale a 100.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro	1,80%
Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro	1,20%
Maggiore o uguale a 500.000,00 Euro	0,80%

Esempio:

- Premio unico versato: € 50.000,00

Costi variabili pari a (€ 50.000,00 * 2,80%) = € 1.400,00

- Premio unico versato: € 150.000,00

Costi variabili pari a (€ 150.000,00 * 1,80%) = € 2.700,00

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza di cui all'Art. 17. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Data di richiesta di riscatto (*)	Costi per riscatto
Nel corso del 1° anno	1,50%
Nel corso del 2° anno	1,00%
Nel corso del 3° anno	0,50%
Trascorsi 3 anni	Non sono previsti costi

(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

III) Costi per trasferimenti (switch tra Allocazioni Predefinite).

Non sono previsti costi.

b) Costi gravanti sul Fondo Interno.**I) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.**

Il Fondo Interno in cui vengono investiti i premi prevede le seguenti commissioni:

Tabella C

Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,60% su base annua trattenute giornalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno.
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

II) Remunerazione della SGR – (relativa all’acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo Interno, prevedono il seguente costo massimo:

Tabella D

Tipologia di costo dell’OICR sottostante	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. Alla data di costituzione del Fondo Interno, la commissione annua massima applicata dalla SGR non risulta superiore a: - 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario; - 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario; - 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.
Commissioni di <i>overperformance</i>	Massimo 25% dell’eventuale <i>overperformance</i>

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto al Fondo Interno e va a beneficio dei Contraenti.

III) Altri costi.

E’ prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 14.1 – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione del Fondo Interno determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dallo stesso.

Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “FONDO SICURO” un’aliquota rappresentata nella seguente tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,30%
---	-------

L’aliquota esposta sopra verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “FONDO SICURO”.

Art. 11 – Requisiti soggettivi.

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui all'Art. 4, e il diritto di riscatto, di cui all'Art. 17.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.

Il Contraente e l'Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.

SEZIONE V) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Art. 12 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato.

In caso di morte dell'Assicurato - trascorso il periodo di carenza come regolato all'Art. 8, e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione - la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte al Beneficiario, **previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 20.**

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) il capitale complessivo, come di seguito definito;
- b) l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. **L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella E.**

Tabella E

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	10,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	5,00%	50.000,00
Da 50 a 59 anni	2,00%	50.000,00
Da 60 a 69 anni	1,00%	50.000,00
Da 70 e oltre	0,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella E, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Per capitale complessivo si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 14.1);
- il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso, secondo le modalità indicate all'Art. 14.2.

In caso di selezione dell'opzione "Decumulo Finanziario" di cui al successivo Art. 19, il capitale corrisposto in caso di morte dell'Assicurato terrà conto della riduzione subita per effetto dei Riscatti parziali programmati corrisposti nel corso della durata contrattuale.

La Compagnia, relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente ai momenti temporali riportati all'Art. 14.2. In momenti diversi da quelli indicati tale garanzia non è operante.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nel Fondo Interno non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo. Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. In conseguenza di quanto sopra esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art. 13 – Scelta dell'Allocazione Predefinita.

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della polizza o di ciascun versamento aggiuntivo, può scegliere una delle otto Allocazioni Predefinite proposte dalla Compagnia, differenziate per le percentuali di ripartizione del premio investito nelle singole componenti finanziarie sottostanti, come di seguito illustrate:

Tabella F

Allocazioni Predefinite	Percentuale del premio investita nella Gestione Separata	Percentuale del premio investita nel Fondo Interno
A	10%	90%
B	20%	80%
C	30%	70%
D	40%	60%
E	50%	50%
F	60%	40%
G	70%	30%
H	80%	20%

In funzione dell'Allocazione Predefinita prescelta dal Contraente, i premi versati, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), sono investiti dalla Compagnia secondo le percentuali sopraindicate in Quote del Fondo Interno e nella Gestione Separata. **Pertanto i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.**

Durante la vita del contratto, o in caso di versamenti aggiuntivi, non sono previste attività di riallocazione o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originariamente prescelta. Il Contraente ha comunque la facoltà di riallocare l'intero portafoglio attraverso operazioni di switch fra le Allocazioni Predefinite, secondo quanto previsto al successivo Art. 16.

Il Fondo Interno è del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente – nella scelta dell'Allocazione Predefinita più rispondente alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – legga attentamente Set Informativo al fine di valutare le caratteristiche proprie del Fondo Interno ed apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento di ciascuna combinazione.

Art. 14 – Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale.

Art. 14.1 – Valore della Quota (relativo al Fondo Interno).

La Compagnia determina giornalmente il valore unitario della Quota del fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER".

Il valore unitario della Quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio del fondo interno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia: www.lombardavita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto parziale o totale verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti alla riallocazione del portafoglio tra le Quote del Fondo Interno e il capitale maturato nella Gestione Separata (switch tra Allocazioni Predefinite), verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti all'Opzione "Take Profit" verranno effettuate il 5° giorno lavorativo del mese di gennaio di ciascun anno.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti all'Opzione "Piano di Decumulo" verranno effettuate il giorno 10, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, del mese in cui cade la relativa ricorrenza dell'opzione.

Qualora il giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

E' possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia non possa valorizzare le Quote. In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione - relativamente alle Borse interessate - il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art. 14.2 – Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata).

Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "FONDO SICURO", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "FONDO SICURO" diminuito dell'1,30% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.

Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo,

sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "FONDO SICURO", il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a e 25^a ricorrenza annuale del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;

fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I), comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

Esempio:

Premio versato: € 50.000,00

Costi di caricamento (vedasi esemplificazione all'Art. 10 a) I): € 1.400,00

Capitale investito: € 50.000,00 - € 1.400,00 = € 48.600,00

Premio versato: € 150.000,00

Costi di caricamento (vedasi esemplificazione all'Art. 10 a) I): € 2.700,00

Capitale investito: € 150.000,00 - € 2.700,00 = € 147.300,00

Al capitale investito così determinato, vanno sottratti eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.

Art. 15 – Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata.

Art. 15.1 – Modalità di conversione del premio in Quote.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti al Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza del contratto, così come individuato al precedente Art. 2.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) - ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 14.1.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 15.2 – Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “FONDO SICURO” conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 2.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “FONDO SICURO” conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del relativo versamento.

Il capitale investito nella Gestione Separata “FONDO SICURO” è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I).

Art. 16 – Operazioni di trasferimento tra Allocazioni Predefinite (switch).

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di riallocare il proprio portafoglio scegliendo una delle Allocazioni Predefinite a disposizione (di cui al precedente Art. 13).

In tal caso verranno effettuate operazioni di switch tra il capitale maturato nella Gestione Separata e le Quote possedute nel Fondo Interno, nel rispetto delle nuove percentuali di ripartizione previste dall’Allocazione Predefinita prescelta.

Tale facoltà è consentita tre sole volte per ogni anno di contratto.

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente **inviando fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.**

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove Allocazioni Predefinite o nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore delle nuove Allocazioni Predefinite e dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote investite o disinvestite ed il loro valore unitario;
- il valore del capitale investito o disinvestito nella Gestione Separata “FONDO SICURO”.

Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle Quote del Fondo Interno e del capitale maturato relativo alla Gestione Separata, conseguenti ad operazioni di “switch tra Allocazioni Predefinite”, verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Qualora il giorno di riferimento per il disinvestimento e il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Art. 17 – Diritto di riscatto.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ..

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Lombarda Vita S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013711, Fax 0459698100, E-mail informazioni@lombardavita.it.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta il valore della quota del fondo interno e i valori di riscatto; la Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (**valore complessivo di polizza**), **al netto dei costi per riscatto di cui al precedente Art. 10 a) II**):

- a) capitale rivalutatosi nella Gestione Separata fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto;
- b) controvalore delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, determinato secondo le modalità previste all'Art. 14.1.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a o 25^a ricorrenza annuale del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a o 25^a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.

La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente.

Relativamente al capitale investito nel Fondo Interno, **in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno.**

Con riferimento alle Quote del Fondo Interno da riscattare, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Qualora il giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la somma tra il controvalore delle Quote da riscattate dal Fondo Interno ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata **non sia inferiore a 2.500,00 Euro**;
- b) la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno ed il capitale residuo nella Gestione Separata **non sia inferiore a 10.000,00 Euro**;
- c) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno **sia compreso tra il 20% e il 90%** del valore complessivo di polizza.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Al fine di mantenere la composizione di investimento del portafoglio, il riscatto parziale avviene in misura proporzionale sulle componenti sottostanti la polizza. Il valore residuo, quindi, mantiene la composizione di investimento fra le componenti in quel momento vigente.

In alternativa, il Contraente ha comunque la facoltà di indicare nella propria richiesta la quota del capitale investito nella Gestione Separata e/o nel Fondo Interno per la quale intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sulla componente relativa al Fondo Interno di cui al precedente punto c).

L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo Interno selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte, di cui al precedente Art.12.

Art. 17.1 – Modalità di riscatto alle ricorrenze quinquennali del contratto.

Il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto totale, con le modalità indicate all'Art. 17, indicando la relativa data di effetto.

Data di prenotazione della richiesta di riscatto totale	Data effetto della richiesta di riscatto
Nei 6 mesi antecedenti la 5 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	5 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 10 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	10 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 15 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	15 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 20 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	20 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 25 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	25 ^a ricorrenza annuale

Nei suddetti periodi di prenotazione della richiesta di riscatto il Contraente potrà inoltre annullare l'ordine di riscatto tramite richiesta da far pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Qualora il Contraente non risultasse più cliente dell'Intermediario, il diritto di riscatto (o il relativo annullamento) potrà essere esercitato anche inviando fax al numero 045-9698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.a. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.

Art. 18 – Modalità di erogazione del valore di riscatto totale e Opzione di conversione in rendita.

Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui al precedente Art. 17 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione.

In alternativa è facoltà del Contraente scegliere l'erogazione di una rendita annua vitalizia.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Compagnia fornisce per iscritto all'avente diritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Detta descrizione contiene anche l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Set informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 19 – Opzioni contrattuali.

Art. 19.1 – Opzione "Take Profit"

Il Contraente può selezionare, durante la vita del contratto, l'opzione "Take Profit", che prevede annualmente uno Switch Automatico finalizzato al consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata nel Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER", qualora quest'ultima ecceda la soglia del 10%.

Tale meccanismo opera annualmente, il 5° giorno lavorativo del mese di gennaio di ogni anno, a condizione che nell'intero anno solare precedente (anno di riferimento) non siano intervenute movimentazioni sul Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" (versamenti aggiuntivi, switch e/o riscatti parziali).

A tal fine la Compagnia, relativamente a ogni contratto, rileva la plusvalenza teorica (variazione del NAV della Quota) realizzata nell'anno di riferimento.

Se tale plusvalenza teorica risultasse essere pari o maggiore alla soglia del 10%, e, contemporaneamente, il controvalore delle Quote presenti in polizza risulta essere superiore al capitale investito nel Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER", verrà effettuato uno Switch Automatico, dal Fondo Interno alla Gestione Separata, di un numero di Quote pari - per controvalore - al minore valore tra:

- il valore della performance del Fondo sopra indicata, imputata alle Quote presenti in polizza;
- la differenza tra il controvalore delle Quote possedute alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento e il capitale investito nella componente Unit.

In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l'allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.

Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle singole operazioni di Switch Automatico derivanti dall'attività relativa all'opzione "Take Profit".

In caso di minusvalenza o di plusvalenza teorica inferiore al 10% e/o in caso il controvalore delle Quote possedute al 31 dicembre dell'anno di riferimento risulti essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno, il meccanismo "Take Profit" non verrà attivato.

L'importo minimo da trasferire, per ogni singola operazione relativa al meccanismo di "Take Profit", **non potrà essere inferiore a 250,00 Euro.**

Per importi inferiori a 250,00 Euro lo Switch Automatico non verrà effettuato.

Per le polizze interessate dalle operazioni di switch relative all'Opzione "Take Profit", la Compagnia non considererà le eventuali richieste di investimento e disinvestimento effettuate dal Contraente quattro giorni di Borsa aperta precedenti e/o successivi alle operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti alla presente opzione.

Art. 19.2 – Opzione "Decumulo Finanziario"

Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto è prevista la facoltà per il cliente di selezionare l'opzione "Decumulo Finanziario", ovvero la liquidazione progressiva del capitale complessivo attraverso un Piano di Riscatti Parziali Programmati.

Il Contraente, in fase di attivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario" ha la facoltà di scegliere l'importo del singolo riscatto parziale programmato, **con un minimo di 750,00 Euro.**

Tale importo rimarrà costante per tutta la durata dell'Opzione.

Il Contraente ha altresì la facoltà di scegliere la frequenza di ciascun riscatto parziale programmato, selezionando fra liquidazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'importo massimo disinvestibile annualmente (a partire dall'attivazione dell'opzione) attraverso la liquidazione dei Riscatti Parziali Programmati non potrà superare il 15% della somma dei premi versati (diminuiti dei premi parzialmente riscattati ed incrementati degli eventuali versamenti aggiuntivi), rilevato al momento dell'attivazione dell'opzione e della sua eventuale successiva riattivazione.

L'importo massimo della singola rata disinvestita non potrà superare 15.000,00 Euro.

Il Piano di Riscatti Parziali Programmati conseguenti all'attivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario" terminerà al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
- c) disattivazione automatica dell'opzione da parte della Compagnia, qualora il controvalore residuo di polizza risultasse inferiore all'importo del riscatto parziale programmato richiesto;
- d) richiesta di disattivazione dell'Opzione "Decumulo Finanziario" da parte del Contraente; in tal caso l'opzione può essere riattivata una sola volta lungo la vita del contratto.

Il Contraente ha comunque la facoltà di richiedere la disattivazione dell'Opzione "Decumulo Finanziario", inviando la richiesta almeno 30 giorni prima della relativa ricorrenza di pagamento. In tal caso il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

Successivamente alla disattivazione dell'opzione, la stessa può essere riattivata una sola volta lungo la vita del contratto.

Al fine di mantenere la composizione di investimento del portafoglio, ciascun Riscatto Parziale Programmato verrà operato proporzionalmente sulle componenti sottostanti la polizza alla relativa data di corresponsione.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato viene operato automaticamente il giorno 10, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, del mese in cui ricade la ricorrenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale dell'Opzione medesima.

Tali operazioni verranno effettuate senza necessità da parte del Contraente di presentare la relativa richiesta di riscatto.

Il Beneficiario dei Riscatti Parziali Programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente.

Per le polizze interessate dalle operazioni di disinvestimento relative all'opzione "Decumulo Finanziario", la Compagnia non considererà le eventuali richieste di investimento e disinvestimento effettuate dal Contraente quattro giorni di Borsa aperta precedenti e/o successivi alle operazioni di disinvestimento conseguenti alla presente opzione.

Ciascun riscatto parziale programmato riduce l'ammontare del capitale complessivo di un importo pari alla somma riscattata, attraverso la relativa cancellazione di Quote del Fondo Interno e la relativa diminuzione del capitale rivalutato della Gestione Separata.

Ciascun riscatto parziale programmato comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 12.

Art. 20 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;

- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
 - in presenza di testamento:
 - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
 - in assenza di testamento:
 - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
- in caso di Beneficiario minorenni o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Oltre alla documentazione di cui sopra, **gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.**

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali:

- entro 30 giorni in caso di recesso e decesso;
- entro 20 giorni in caso di riscatto;

dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o dalla ricezione di detta documentazione, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia.

Decorso tale termine la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, **al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.**

Art. 21 – Norme a favore del contraente.

a) Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, **a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente**, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

b) Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

c) Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

SEZIONE VII) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Art. 22 – Beneficiari delle prestazioni.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

In caso di scelta dell'opzione "Decumulo Finanziario", il Beneficiario dei riscatti parziali programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente del contratto.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

SEZIONE VIII) LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ

Art. 23 – Imposte e tasse.

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- *prestazione erogata in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche.

L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.

Art. 24 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 25 – Variazioni contrattuali e comunicazioni in caso di perdite.

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona - Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Comunicazione in caso di perdite

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nel Fondo Interno, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 26 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di recente istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto del Set Informativo aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

Art. 27 – Comunicazione del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia.

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

In caso di trasferimento di sede/domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia. L'inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 28 – Prescrizione.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

Art. 29 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DEL FONDO MOBILIARE INTERNO

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno.

La Compagnia istituisce il Fondo Mobiliare Interno denominato “Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER”.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altri Fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei. In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo interno in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di recente istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo interno.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo interno conformemente a quanto indicato nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, nel Regolamento ISVAP n. 32 del 11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER

Il Fondo interno “Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER” presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 08/01/2018;
- b) Categoria: Bilanciato Internazionale;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER” potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;

- quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria e azionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.

Il limite di esposizione massimo per il comparto azionario è pari al 60% del controvalore complessivo del Fondo; il limite massimo per il comparto obbligazionario è pari al 80% del controvalore complessivo del Fondo.

Per la parte del Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER";

f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da Società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da Società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS.

g) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base di un processo valutativo strutturato. In coerenza con la finalità del fondo, verranno selezionati gli attivi utilizzando diversi modelli econometrici; tali modelli sono integrati da analisi delle condizioni economiche a medio e a lungo termine, con particolare riferimento a crescita, inflazione e valutazioni espresse dai mercati finanziari.

Per la selezione degli OICR, verranno adottate analisi quantitative volte a ricercare fondi/comparti con le seguenti caratteristiche:

- i) performance positiva e regolare rispetto al benchmark;
- ii) capacità di remunerare le posizioni attive (*information ratio*);
- iii) portata e intensità ridotta delle perdite, se confrontate con il benchmark.

La Compagnia non replica la composizione del benchmark.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER".

In tal senso l'andamento del Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.

h) Parametro di riferimento (benchmark): il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di ogni Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Alla data di costituzione del fondo, il benchmark individuato è così composto:

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index	10%
ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index	10%
ICE BofAML Global Government Bond Index	15%
ICE BofAML Euro Large Cap Index	25%
EURO STOXX Index	20%
MSCI ACWI Index	20%

Indice	Descrizione dell'Indice
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index	Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria zero coupon emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea aventi vita residua non superiore ad 1 anno. La valuta di riferimento è l'Euro. La valorizzazione, effettuata da Bank of America Merrill Lynch giornalmente, non tiene in considerazione costi di negoziazione ed oneri fiscali. Il paniere dei titoli che lo compongono viene sottoposto a revisione l'ultimo giorno di calendario del mese. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società che gestisce l'indice (www.markets.ml.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: EGB0).
ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index	Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea aventi vita residua compresa tra 1 e 3 anni. L'andamento dell'indice riflette il rendimento complessivo dei titoli (comprensivo cioè dei flussi cedolari reinvestiti nell'indice e delle plus/minus in conto capitale) presenti al suo interno. La valuta di riferimento è l'Euro. La valorizzazione, effettuata da Bank of America Merrill Lynch giornalmente, non tiene in considerazione costi di negoziazione ed oneri fiscali. Il paniere dei titoli che lo compongono viene sottoposto a revisione con cadenza mensile. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società (www.markets.ml.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: EG01).
ICE BofAML Global Government Bond Index	Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi in valuta locale dagli Stati dei principali mercati internazionali e aventi rating non inferiore a investment grade. L'andamento dell'indice riflette sia il rendimento complessivo dei titoli (comprensivo cioè dei flussi cedolari reinvestiti nell'indice e delle plus/minus in conto capitale), sia le variazioni del cambio dell'Euro contro le valute dei rispettivi mercati di riferimento. I titoli inseriti nell'indice devono avere una vita residua non inferiore ai 12 mesi. L'indice è calcolato in valuta locale e convertito in Euro. La valorizzazione, effettuata da Bank of America Merrill Lynch giornalmente, non tiene in considerazione costi di negoziazione ed oneri fiscali. Il paniere dei titoli che lo compongono viene sottoposto a revisione con cadenza mensile. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società (www.markets.ml.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: W0G1).
ICE BofAML Euro Large Cap Index	Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso emessi in Euro da emittenti sovrani, quasi-governativi, e società aventi rating investment grade. L'andamento dell'indice riflette il rendimento complessivo dei titoli (comprensivo cioè dei flussi cedolari reinvestiti nell'indice e delle plus/minus in conto capitale) presenti al suo interno. I titoli inseriti nell'indice devono avere una vita residua non inferiore ai 12 mesi. La valuta di riferimento è l'Euro. La valorizzazione, effettuata da Bank of America Merrill Lynch giornalmente, non tiene in considerazione costi di negoziazione ed oneri fiscali. Il paniere dei titoli che lo compongono viene sottoposto a revisione con cadenza mensile. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società (www.markets.ml.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: EMUL).
EURO STOXX Index	Indice a capitalizzazione flottante rappresentativo dei mercati azionari dell'area Euro. L'andamento dell'indice riflette il rendimento dei titoli inclusi nel paniere, ponderati per il flottante in circolazione. La valuta di riferimento è l'Euro. La valorizzazione è effettuata giornalmente dalla STOXX Limited, la quale cura anche la revisione del paniere dei titoli, che avviene su base trimestrale. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società (www.stoxx.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: SXXT).
MSCI ACWI Index	Indice a capitalizzazione flottante rappresentativo dei principali mercati azionari regolamentati internazionali (comprendenti sia i Paesi sviluppati che emergenti). L'andamento dell'indice riflette il rendimento dei titoli inclusi nel paniere, ponderati per la relativa capitalizzazione flottante e le variazioni del cambio dell'Euro contro le valute dei rispettivi mercati di riferimento. L'indice è calcolato in USD. La valorizzazione è effettuata giornalmente da MSCI, la quale cura anche la revisione del paniere dei titoli, che avviene su base trimestrale. L'indice è reperibile sui principali organi di informazione economica, sul sito internet della società (www.msci.com) e sul Provider Bloomberg (Index Ticker: NDUEACWF).

- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Compagnia determina giornalmente il valore unitario della Quota come specificato all'Art. 7 del presente regolamento.

In relazione al Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati").

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER", esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER" a UBI Pramerica SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo interno.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo interno.

Sul Fondo interno in cui vengono investiti il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi, gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo interno e di conseguenza del valore netto della Quota.

1. Remunerazione della Compagnia:

Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,60% su base annua trattenute giornalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di <i>overperformance</i>	Non previste

2. Costi applicati dagli emittenti le parti di OICR sottostanti al Fondo Interno

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo Interno, prevedono il seguente costo massimo:

Tipologia di costo dell'OICR sottostante	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti. Alla data di costituzione del Fondo Interno, la commissione annua massima applicata dalle S.G.R. non risulta superiore a: - 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario; - 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario; - 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.
Eventuali commissioni di <i>overperformance</i>	Massimo 25% dell'eventuale <i>overperformance</i>

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo Interno di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dall'intermediario delegato di cui al punto di riferimento del Set Informativo.

- 3. spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo interno;
- 4. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo interno;
- 5. spese di pubblicazione del valore delle quote;
- 6. spese di revisione e certificazione del Fondo interno;
- 7. le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Tali costi sono imputati a carico del Fondo interno attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno.

Il valore complessivo netto del Fondo interno è il risultato della valorizzazione delle attività del Fondo interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5.

La Compagnia calcola giornalmente il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze regolate del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare il patrimonio del Fondo e le relative Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

La Compagnia determina giornalmente il valore unitario della Quota del Fondo interno.

Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno, calcolato secondo l'Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.lombardavita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo interno.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo interno.

La gestione del Fondo interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento.

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti. È fatto, comunque, salvo il diritto di riscatto del Contraente, ai sensi e per gli effetti dello specifico articolo delle Condizioni di contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “FONDO SICURO”

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Lombarda Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO SICURO: Gestione Speciale Polizze Vita” ed indicata di seguito con la sigla “FONDO SICURO”. La gestione “FONDO SICURO” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.

2 – La valuta di denominazione della gestione “FONDO SICURO” è in Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione “FONDO SICURO” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

- a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
- L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

5 – La gestione “FONDO SICURO” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “FONDO SICURO” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 – Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “FONDO SICURO”.

7 – Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 – Sulla gestione “FONDO SICURO” possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 – Il rendimento della gestione “FONDO SICURO” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 – Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “FONDO SICURO” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “FONDO SICURO”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “FONDO SICURO” nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione “FONDO SICURO”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “FONDO SICURO”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “FONDO SICURO” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione “FONDO SICURO” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione “FONDO SICURO” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “FONDO SICURO”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “FONDO SICURO” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “FONDO SICURO”.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “FONDO SICURO” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11 – È ammessa la possibilità di fusione della gestione “FONDO SICURO” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “FONDO SICURO” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verificano soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "FONDO SICURO" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevano per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 – La gestione "FONDO SICURO" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione "FONDO SICURO" al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "FONDO SICURO", ogni rendimento annuo della stessa rilevato mensilmente e l'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Adeguata verifica della clientela

L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
 - ❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
 - ❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
 - ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Aree Geografiche

Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America.

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad *Investment Grade*) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno/OICR ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra <i>Capitale Nominale</i> e i costi di caricamento, nonché, ove presenti gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato	Capitale che l'Assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Categoria	Classe in cui viene collocato il fondo interno/OICR a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno, vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Classe	Articolazione di un fondo interno/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'impresa di assicurazione.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'impresa di assicurazione mediate addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR e quello del <i>benchmark</i> .
Compagnia	Vedi "Società".
Composizione del fondo	Informazione sulle attività di investimento del fondo interno/OICR relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della Gestione Separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Consolidamento	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. È titolare a tutti gli effetti del contratto.
Contratto di assicurazione sulla vita	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Controvalore delle quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Costo per trasferimenti (switch)	Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo interno o OICR o alla Gestione Interna Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
Decorrenza del contratto	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione

dei flussi di cassa (c.d. *cash flow*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Esclusioni/Limitazioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Età assicurativa

L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.

FATCA

Il *Foreign Account Tax Compliance Act* è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.

La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).

La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (*Internal Revenue Service* - IRS).

Fondi comuni di investimento (o fondi aperti mobiliari)

Fondi d'investimento costituiti da Società di Gestione del Risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Fondo di fondi

Fondo interno/OICR il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).

Fondo interno

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze *unit-linked* costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (*unit*) del fondo interno stesso.

A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno/OICR protetto	Fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla Compagnia.
Fusione di fondi	Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.
Gestione a benchmark di tipo attivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al <i>benchmark</i> che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
Giorno di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso.
Grado di rischio	Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio - basso", "medio", "medio - alto", "alto" e "molto - alto".
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. N. 58/98.
Modulo di proposta	Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei

titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

Opzione da capitale in rendita vitalizia	Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia e reversibile	Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Overperformance	Soglia di rendimento del fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia o la SGR può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. È a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurativa	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Qualifica	Particolare caratteristica del fondo interno/OICR a cui sono collegati i contratti <i>unit-linked</i> che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del fondo interno/OICR. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al Contraente.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Compagnia, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Quota	Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutti aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio	È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa privata) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Tale valutazione viene espressa da alcune agenzie internazionali indipendenti, che assegnano rating più elevati agli emittenti che offrono alte garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto <i>Investment Grade</i> .
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo interno/OICR d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo interno/OICR, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo interno/OICR, quali ad esempio la categoria e il <i>benchmark</i> di riferimento.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento

attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca della proposta

Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta – polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Rilevanza degli investimenti

Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo</i>
Principale	Maggiore del 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Rischio di base

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il *benchmark* cui sono collegate le prestazioni.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

**Rischio di credito
(o di controparte)**

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance	Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Set Informativo	L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da: <ul style="list-style-type: none"> - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID); - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP); - le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario; - il modulo di proposta.
SICAV	Società di Investimento A Capitale Variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società di assicurazione (o impresa di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo interno o OICR o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo interno/OICR e attribuite al contratto.

Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR	La tipologia di gestione del fondo interno/OICR dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a <i>benchmark</i> ” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a <i>benchmark</i> ” per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. <i>benchmark</i>) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Valore complessivo del fondo	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno/OICR (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno/OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno/OICR alla stessa data.
Valorizzazione della quota	Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.
Value at Risk (VaR)	Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.
Volatilità media annua attesa	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.

Lombarda Vita Twin Selection

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurato nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Set Informativo.

Ente	Filiale	Collocatore	Cod. Prodotto
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza del contratto n.			Numero proposta
Questionario per l'adeguata verifica della clientela n.			Questionario per l'analisi dei bisogni (IDD) n.

CONTRAENTE			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione - Sottogruppo			Ramo attività
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
Indirizzo e-mail		Numero cell.	
ASSICURATO			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Professione-Sottogruppo		Ramo attività	
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CONTRAENTE O DELEGATO			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Comune di nascita		Data di nascita	Sesso
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
BENEFICIARI IN FORMA NOMINATIVA			
IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome		Codice fiscale	
Data di nascita		Luogo di nascita	
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune		CAB Comune	Cod. paese
Indirizzo e-mail		Numero cell.	
Quota di beneficio %			
BENEFICIARI IN FORMA GENERICA			
Il Contraente conferma l'espressa volontà di designare i beneficiari in forma non nominativa, consapevole di quanto riportato in avvertenza.			
IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO			
Avvertenza: In caso di mancata compilazione delle informazioni relative alla designazione in forma nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari.			
Si ricorda inoltre che la modifica o revoca del Beneficiario deve essere comunicata alla Compagnia.			
ESIGENZE DI RISERVATEZZA			
Referente terzo (diverso dal Beneficiario) a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato:			
Cognome e nome		Codice fiscale	Sesso
Indirizzo		Provincia	C.A.P.
Comune			Cod. paese
Indirizzo e-mail		Numero cell.	

DATI TECNICI DI POLIZZA

Data di decorrenza _____

Tipo premio **UNICO** Premio versato **EURO**

Capitale iniziale in caso di morte **EURO**

Capitale iniziale investito in Gestione Separata **EURO**

Costi sul premio: _____

Garanzie: secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1 "Prestazioni assicurative".

Esclusioni: si rimanda all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni iniziali sono determinate in base alla seguente ripartizione del premio investito:

Allocazione Predefinita selezionata								
Allocazione Predefinita	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> H
Percentuale destinata alla Gestione Interna Separata "FONDO SICURO"	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Percentuale destinata al Fondo Interno "Lombarda Vita - Twin Selection MULTIMANAGER"	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%

Il capitale investito nel Fondo Interno e il relativo numero di Quote attribuite sarà comunicato all'interno della "Lettera di Conferma"

Opzione Take Profit: Sì No

DATI IDENTIFICATIVI

Documento di riconoscimento _____

Tipo documento _____

Ente emittente e luogo _____

Data emissione _____

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Luogo e data _____

L'Intermediario
(firma leggibile)

Il Contraente
(firma leggibile)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA:

- del Documento contenente le informazioni chiave generico e di quello specifico delle opzioni di investimento espressamente prescelte all'atto della sottoscrizione (KID – Key Information Document), essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni di investimento disponibili;
- del Set Informativo;
- dell'informativa precontrattuale ai sensi dell'Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Il Contraente
(firma leggibile)

Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Contraente
(firma leggibile)

Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0459698100 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) l) delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L'Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

Luogo e data _____

L'Assicurato (o chi ne esercita la potestà)
(ai sensi dell'Art. 1919 C.C) (se diverso dal Contraente)

L'Intermediario
(firma leggibile)

Il Contraente
(firma leggibile)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Contraente/correntista autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente, indicato in calce, per il premio relativo alla polizza senza emissione della lettera contabile di addebito.

IBAN: Codice Paese: Codice di controllo: CIN: ABI: CAB:

Codice Conto corrente:

Importo del premio **EURO**

L'Intermediario
(firma leggibile)

Il Contraente/Correntista
(firma leggibile)

Luogo e data _____

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate.

In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).

Il sottoscritto Assicurato dichiara:

- () di godere attualmente di un buono stato di salute;
- () di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
- () di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
- () di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
- () di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella E, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso, la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

Firma dell'Assicurato
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell'Art. 1919 C.C.)
(firma leggibile)

Luogo e data _____
